

# VIVERE E LAVORARE IN SVIZZERA

## Indirizzi importanti

### Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Direzione del lavoro  
Effingerstrasse 31  
3003 Berna/Svizzera  
info@eures.ch  
www.eures.ch  
www.area-lavoro.ch  
Hotline: +41 31 323 25 25

### Ufficio federale della migrazione (UFM)

Libera circolazione delle persone  
e emigrazione  
Quellenweg 6  
3003 Berna-Wabern/Svizzera  
euresinfo@bfm.admin.ch  
www.bfm.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

«La diversità culturale della Svizzera è il riflesso della sua posizione nel cuore dell'Europa.»

Dr. Peter Elford, biologo, Regno Unito



+ PAESE + STORIA + SISTEMA POLITICO +  
+ ABITANTI + SOGGIORNO + DIRITTI + PERMESSI +

## + LA SVIZZERA +

### IL PAESE

Il nome ufficiale della Svizzera è «Confederazione Elvetica» (dal latino: Confoederatio Helvetica) da cui deriva la sigla CH che identifica il Paese a livello internazionale. Situata al centro dell'Europa, la Svizzera confina con cinque Paesi: a sud con l'Italia, a est con l'Austria e il Principato del Liechtenstein, a nord con la Germania e a ovest con la Francia. La Svizzera è un

Paese senza sbocchi sul mare. La superficie totale è di circa 41'300 km<sup>2</sup>.

A livello economico, la Svizzera è molto competitiva. Essa deve il suo benessere al settore industriale e ai suoi prodotti di alta tecnologia, all'industria chimico-farmaceutica nonché al settore dei servizi, caratterizzato da un sistema bancario e assicurativo altamente sviluppato.



### SISTEMA POLITICO

La Svizzera è uno Stato federale composto di Stati sovrani chiamati Cantoni. La tradizione fa risalire la nascita della Svizzera al Patto federale del 1291 concluso tra i tre Cantoni primitivi di Uri, Svitto e Untervaldo. Berna è la capitale amministrativa della Confederazione Elvetica.

Secondo la Costituzione federale, il Popolo è il «sovrano» del Paese, ossia la massima istanza politica. I cittadini aventi diritto di voto eleggono il Parlamento che a sua volta elegge i sette membri del Governo (Consiglio federale). L'Assemblea federale detiene il potere legislativo dello Stato e si compone di due Camere assolutamente equiparate: il Consiglio degli Stati (46 deputati dei Cantoni) e il Consiglio nazionale (200 deputati in funzione della forza dei partiti).

Ognuno dei 26 Cantoni ha una propria Costituzione, un proprio Parlamento, un proprio Governo e Tribunali propri. La Costituzione federale disciplina la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

La Svizzera non fa parte dell'Unione europea (UE), ma è membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Nel 1992, l'elettorato svizzero ha rifiutato di aderire allo Spazio economico europeo (SEE). La Svizzera ha tuttavia concluso degli accordi con l'UE che sono entrati in vigore verso la metà del 2002.

### POPOLAZIONE

Per fare della Svizzera una nazione multiculturale non basta la convivenza di più lingue; pertanto, vanno considerate come fattore altresì importante anche le tradizioni e le peculiarità della popolazione indigena, che nelle vallate alpine si sono conservate fino al giorno d'oggi.

Alla fine del 2009, la popolazione residente in Svizzera contava più di 7,8 milioni di persone, di cui più del 21% era di nazionalità straniera. Sul territorio elvetico lavoravano inoltre circa 200'000 frontalieri residenti nella fascia di confine con la Svizzera. La percentuale di abitanti stranieri è particolarmente elevata nelle grandi città.

A Ginevra, Zurigo oppure Berna vivono persone provenienti da più di cento nazioni diverse.

Le lingue nazionali ufficialmente riconosciute sono: il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Il 70% circa della popolazione parla uno dei numerosi dialetti svizzeri-tedeschi (soprattutto nella Svizzera del nord, nella Svizzera centrale nonché nella Svizzera orientale). Il 20% della popolazione è francofono e vive nella Svizzera occidentale chiamata «Romandia». Gli abitanti del Canton Ticino situato a sud delle Alpi sono italofoeni. Una parte della popolazione parla anche un dialetto locale. Il romancio viene utilizzato solamente in certe valli del Canton Grigioni.

In Svizzera, l'integrazione sociale avviene prevalentemente attraverso il lavoro. Degli svizzeri si dice che sono laboriosi, coscienziosi e puntuali.

#### **VALUTA**

La Svizzera non fa parte della zona euro. La moneta nazionale è il franco svizzero (CHF).

Banconote:

CHF 10, 20, 50, 100, 200 e 1000

Monete:

5, 10, 20 e 50 centesimi nonché CHF 1, 2, 5

Accanto al franco svizzero, i negozi accettano sempre più spesso anche l'euro. In numerosi negozi, oltre ai prezzi in franchi svizzeri, sono indicati anche quelli in euro.



«La Svizzera è un Paese aperto, per questo qui mi sento a casa mia.»

Ruzena Vojacek-Dermek, parrucchiera, Repubblica ceca

## + SOGGIORNO IN SVIZZERA +

### DI QUALI PERMESSI HANNO BISOGNO I CITTADINI PROVENIENTI DA STATI MEMBRI DELL'UE PER LAVORARE E SOGGIORNARE IN SVIZZERA?

#### CITTADINI DELL'UE-17<sup>1</sup> E DELL'AELS<sup>2</sup>

Lavoratori provenienti dai cosiddetti Stati membri dell'UE-17, dell'UE-8 e dall'AELS beneficiano dal 1° maggio 2011 pienamente dei vantaggi della libera circolazione delle persone. Infat-

ti, essi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera e di esercitare un'attività lucrativa durante un periodo di tre mesi senza necessitare di un permesso. Essi sottostanno unicamente all'obbligo di notificarsi presso le autorità competenti. Se intendono svolgere un'attività lucrativa di durata superiore a tre mesi devono notificarsi presso il Comune di residenza e richiedere un permesso di soggiorno.<sup>3</sup>

1 Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia, Spagna, Regno Unito, Cipro e Malta

2 Islanda, Liechtenstein e Norvegia

3 Per ottenere un permesso di soggiorno bisogna presentare alle autorità competenti i documenti seguenti: una carta d'identità valida, il contratto di lavoro, una copia del contratto di locazione, una foto formato passaporto.



«Nel 1995 sono venuta in Svizzera per studiare archeologia. All'università ho incontrato il mio futuro marito e oggi abbiamo tre figli – quattro buone ragioni dunque per non lasciare più questo Paese.»

Carmen Defferrard-Buda, archeologa, Romania

## CITTADINI PROVENIENTI DALLA BULGARIA E DALLA ROMANIA

Per i cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania che intendono svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera vigono le seguenti disposizioni transitorie:

- priorità della manodopera indigena
- controllo delle condizioni salariali e lavorative
- contingenti per permessi di dimora e di soggiorno di breve durata

Queste limitazioni all'ammissione possono rimanere in vigore fino al 2016.



[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)

> Temi > Libera circolazione delle persone > Cittadini UE/AELS > Bulgaria/Romania

## PERMESSI DI SOGGIORNO PERMESSO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

(Permesso L CE/AELS): la validità di questo permesso equivale alla durata del contratto di lavoro. Può essere rilasciato per un periodo massimo di 12 mesi ed è concesso alle persone il cui rapporto di

lavoro limitato dura meno di un anno. Il permesso L CE/AELS viene rilasciato anche a persone in cerca di un lavoro se la loro ricerca si protrae oltre i tre mesi. La scelta del luogo di domicilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione.

## PERMESSO DI DIMORA

(Permesso B CE/AELS): questo permesso viene rilasciato dietro presentazione di una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o di un attestato di lavoro di durata illimitata o della durata di almeno 12 mesi. Il permesso di dimora è valido cinque anni e può essere prorogato di ulteriori cinque anni senza formalità particolari.

## PERMESSO DI DOMICILIO

(Permesso C CE/AELS): questo permesso di durata illimitata viene rilasciato ai cittadini dell'UE-17 nonché dell'AELS che soggiornano regolarmente e ininterrottamente da cinque anni in Svizzera. Di regola, i cittadini provenienti dagli altri Stati membri dell'UE ottengono il permesso di domicilio soltanto dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni. Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni.



Soggiorno in Svizzera:  
[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch) > Temi



Autorità cantonali competenti  
in materia di migrazione:  
[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)  
> L'UFM > Indirizzi suddivisi

## FRONTALIERI PROVENIENTI DA STATI DELL'UE-17, DELL'UE-8 E DELL'AELS

Per i cittadini dei cosiddetti «vecchi» Stati membri ossia dell'UE-15, dell'AELS nonché di Cipro e Malta sono state abolite le zone frontaliere. Pertanto possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera (mobilità geografica e professionale completa) pur mantenendo la residenza principale in uno Stato dell'UE/AELS. Resta intatta la possibilità di dimorare in Svizzera durante la settimana. In questo caso i frontalieri sono tenuti a notificarsi presso l'autorità comunale competente nel luogo di residenza. Attività lucrative di durata inferiore a 3 mesi non sono soggette a permesso e vanno unicamente notificate alle autorità competenti.

Per i frontalieri (permesso G CE/AELS), l'esercizio di attività lucrative in Svizzera di durata superiore a 3 mesi rimane soggetto a permesso. Pertanto i frontalieri sono tenuti a chiedere il permesso alle autorità competenti in materia di migrazione del luogo di lavoro. Al momento della richiesta dovranno presentare una carta d'identità valida oppure un passaporto valido.

## FRONTALIERI PROVENIENTI DALLA BULGARIA E DALLA ROMANIA

I cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania che risiedono all'estero nella zona frontiera e che lavorano nella zona di frontiera svizzera possono richiedere un permesso per frontalieri G CE/AELS. Questo permesso è valido soltanto nelle zone di frontiera svizzera.

Per i frontalieri vigono le seguenti disposizioni transitorie:

- priorità della manodopera indigena
- controllo delle condizioni salariali e lavorative
- contingenti per permessi di dimora e di soggiorno di breve durata

Queste limitazioni all'ammissione possono rimanere in vigore fino al 2016.

#### **PRESTATORI DI SERVIZIO PROVENIENTI DALL'UE-17, DALL'UE-8 E DAGLI STATI MEMBRI DELL'AELS**

I cittadini provenienti dall'UE-17 nonché dagli Stati membri dell'AELS hanno il diritto di fornire prestazioni di servizio per una durata massima di 90 giorni lavorativi per persona e per anno civile senza necessitare di un'autorizzazione. Essi sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi. Di regola la notifica viene effettuata per via elettronica.

#### **PRESTATORI DI SERVIZIO PROVENIENTI DALLA BULGARIA E DALLA ROMANIA**

I cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania hanno il diritto di fornire prestazioni di servizio per una durata massima di 90 giorni lavorativi per persona e per anno civile senza necessitare di un'autorizzazione. Essi sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi. Di regola la notifica viene effettuata per via elettronica.

Attenzione: I cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania che intendono svolgere un'attività in uno dei seguenti quattro settori specifici, necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata a partire dalla prima giornata di lavoro. Questo permesso va richiesto all'autorità competente in materia di migrazione:

- edilizia, genio civile e rami accessori dell'edilizia
- attività dei servizi connessi all'orticoltura
- lavori di pulizia in aziende o a domicilio
- servizi di sicurezza e di sorveglianza

Queste limitazioni all'ammissione possono rimanere in vigore fino al 2016.



Procedura di notifica:

[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)

> Temi > Libera circolazione delle persone tra Svizzera – UE/AELS

#### **PERSONE CHE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE**

I cittadini provenienti dai Paesi dell'UE-17/UE-8 nonché dell'AELS hanno il diritto di svolgere in Svizzera un'attività indipen-



«In Svizzera ho incontrato numerose persone molto credenti. Non l'avrei immaginato!»

Jean-Pierre Réchal, parroco, Francia


dente. A tal fine devono notificarsi presso il Comune di residenza e richiedere un permesso di soggiorno in qualità di indipendente. Se sono in grado di dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività lucrativa indipendente che permette di conseguire un reddito che assicuri il proprio mantenimento, ricevono un permesso di dimora valido cinque anni.

**Attenzione: le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente e che non essendo più in grado di provvedere al proprio mantenimento inoltrano una domanda di sostegno sociale, perdono il loro diritto al soggiorno. Questa disposizione vale per tutte le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente e che provengono da Paesi membri dell'UE/AELS.**



«Mi piace molto lavorare in Svizzera insieme agli svizzeri: le condizioni di lavoro sono eccellenti, apprezzo il valore attribuito al lavoro, l'atmosfera costruttiva e lo spirito di squadra.»

Magdalena Zajac, specialista in comunicazione, Polonia



«In Svizzera ho incontrato  
l'amore della mia vita.»

Giovanni Ascione, chef de rang, Italia

#### PERSONE PROVENIENTI DALLA BULGARIA E DALLA ROMANIA CHE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE

I cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania hanno il diritto di svolgere in Svizzera un'attività lucrativa indipendente. A tal fine devono notificarsi presso il Comune di residenza e richiedere un permesso di soggiorno in qualità di indipendente. Se sono in grado di dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività lucrativa indipendente che permette di conseguire un reddito che assicuri il proprio mantenimento, ricevono un permesso di dimora valido cinque anni. Fino al 2011, il numero di permessi di dimora e di soggiorno di breve durata a disposizione delle persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente è limitato. Pertanto, è necessario che questi contingenti non siano esauriti.

Autorità cantonali competenti  
in materia di migrazione:

[www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch)

> L'UFM > Indirizzi suddivisi

I Cantoni online:

[www.ch.ch](http://www.ch.ch)

> Elenco delle autorità

Portale PMI:

[www.kmu.admin.ch](http://www.kmu.admin.ch)

> Elenco delle autorità

#### LAVORO SENZA PERMESSO

In Svizzera è vietato esercitare un'attività lucrativa senza permesso. Non accettate dunque un impiego prima di essere sicuri di ottenere un permesso di lavoro, perché chi lavora senza permesso può essere multato. Inoltre, non dimenticate che senza permesso non avete diritto alle prestazioni sociali!

Anche il vostro datore di lavoro è tenuto a rispettare le prescrizioni della legge federale contro il lavoro nero – anch'esso può essere punito.

Lavoro nero:

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

> Temi > Lavoro > Il lavoro nero

#### RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

I cittadini provenienti da Paesi dell'UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno in Svizzera, possono farsi raggiungere dai familiari in linea diretta a carico.